




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2822-A

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

N. 121 – 30 giugno 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2822-A

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

N. 121 – 30 giugno 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 5	- 4 -
MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	- 4 -
ARTICOLO 6.....	- 9 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 9 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2822-A
Titolo:	Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatori per la Commissione di merito:	Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)M-CP) Iezzi (LEGA) Pagano (FI-PPE) Angelo Rossi (FDI)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica.

La proposta di legge è stata assegnata, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali), che ne ha avviato l'esame nella seduta del 31 marzo 2026.

Il testo originario dell'Atto Camera 2822, è stato inizialmente abbinato, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento della Camera, alle proposte di legge C. 157, C. 302, C. 1023, C. 2236 e C. 2533. Successivamente, a seguito della ridefinizione del perimetro di intervento normativo in materia elettorale deliberato dalla I Commissione, le proposte di legge C. 302 e C. 2533 sono state disabbinate dalle proposte di legge C. 157 e C. 2822, mentre la proposta di legge C. 2236 è rimasta abbinata limitatamente all'articolo 5, relativo alla disciplina del voto dei fuori sede. La proposta di legge C. 1023 è stata invece ritirata.

Successivamente, i relatori, nella seduta del 27 maggio 2026, hanno presentato un nuovo testo della proposta di legge C. 2822, la cui adozione come testo base è stata deliberata dalla I Commissione nella seduta del 4 giugno 2026.

Né il testo originario del provvedimento né il nuovo testo e le proposte emendative ad esso riferite, approvate durante l'esame in sede referente, sono corredati di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo, composto di 6 articoli, quale risultante all'esito delle modifiche e integrazioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 5

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Le norme recano modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elezione della Camera dei deputati (articolo 1) e al testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elezione del Senato della Repubblica (articolo 2).

Rinviamo, per eventuali approfondimenti, al *dossier* del Servizio Studi n. 666/2 del 26 giugno 2026¹, si evidenzia che gli articoli 1 e 2, in materia di elementi caratterizzanti il sistema elettorale, sostituiscono il sistema vigente, caratterizzato da una formula mista (proporzionale e maggioritario) – nella quale è prevista l'assegnazione dei 5/8 dei seggi su base proporzionale e dei restanti 3/8 con metodo maggioritario con collegi uninominali all'interno dei quali viene eletto il candidato più votato –, con un sistema caratterizzato da una base proporzionale di cui è prevista la correzione mediante l'assegnazione di seggi in premio (cosiddetto "premio di governabilità") alla forza politica² che ottiene più voti, in presenza di determinati requisiti. I collegi uninominali ed i seggi corrispondenti previsti nell'assetto vigente vengono quindi soppressi, ad esclusione di quelli relativi alla Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I collegi uninominali ed i seggi corrispondenti soppressi sono quindi complessivamente pari a 142 alla Camera³ e a 67 al Senato⁴ e confluiscono all'interno dei collegi plurinominali esistenti che, assieme alle circoscrizioni, restano immutati rispetto a quanto desumibile dalle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020. Vengono, quindi, disciplinate le modalità di presentazione, da parte dei partiti e gruppi politici, delle liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinominali e, ai fini dell'eventuale attribuzione del premio, a livello circoscrizionale. Ferma restando la specifica disciplina prevista per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-

¹ Relativo all'Atto Camera 2822-157-2236-A.

² Alla lista singola o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto, in entrambe le Camere, almeno il 42 per cento dei voti validi. A livello nazionale, è assegnato un "premio di governabilità", pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato.

³ Alla Camera si tratta dei 147 collegi uninominali vigenti, meno 5, di cui uno relativo alla circoscrizione della Valle d'Aosta e 4 relativi alla circoscrizione del Trentino-Alto Adige.

⁴ Al Senato si tratta dei 74 collegi uninominali vigenti, meno 7, di cui uno relativo alla regione Valle d'Aosta e 6 relativi alla regione Trentino-Alto Adige.

Alto Adige e quella per le elezioni nella circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti su base proporzionale a livello nazionale (alla Camera) o regionale (al Senato), tra le liste presentate a livello di collegio plurinominali. Sono previste, altresì, soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi (10 per cento per le coalizioni di liste e 3 per cento per le liste singole o coalizzate) fatto salvo un meccanismo specifico di ripescaggio. Viene inoltre previsto che le forze politiche debbano indicare, nel programma elettorale depositato, la persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prescrizioni costituzionali in materia di prerogative del Presidente della Repubblica e di divieto di vincolo di mandato parlamentare. Sono, quindi dettate disposizioni generali in materia di formato della scheda elettorale e di modalità di espressione del voto da parte dell'elettore. Vengono, infine, aggiornate alla luce della soppressione dei collegi uninominali, le modalità di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici, di designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste, di presentazione delle liste e di candidature plurime, in materia di operazioni di controllo da parte degli Uffici centrali circoscrizionali e regionali e dell'Ufficio centrale nazionale.

Viene, altresì, disposta l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017, che disciplina un meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali (articolo 3).

Viene, inoltre, demandata all'adozione⁵ di un regolamento (articolo 4) la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, regolamento recante la disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, al fine di garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero, nell'osservanza dei seguenti principi:

- introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati [articolo 4, comma 1, lettera *a*]);
- disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale [articolo 4, comma 1, lettera *b*]);
- disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l'introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell'esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo [articolo 4, comma 1, lettera *c*]);
- introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall'estero [articolo 4, comma 1, lettera *d*]).

⁵ Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il suddetto schema di regolamento dovrà essere corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. La disposizione richiama, l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) [articolo 4, comma 2].

La sopra richiamata disposizione della legge n. 196 del 2009 prescrive che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi e che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Qualora, alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non sia entrato in vigore il summenzionato regolamento, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 4, comma 3).

Vengono, quindi, disposte misure transitorie, da applicarsi alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della legge, in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature (articolo 5).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame apporta modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di elezione della Camera dei deputati (articolo 1) e al testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di elezione del Senato della Repubblica (articolo 2); modifiche che sostituiscono la disciplina vigente, caratterizzata da una natura mista (proporzionale e maggioritaria), con l'adozione di un sistema di assegnazione dei seggi su base proporzionale – tranne i collegi uninominali previsti per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige – con meccanismo correttivo premiale in favore della forza politica maggiormente votata previo superamento di una specifica soglia percentuale di voti individuata dalle norme. Le ulteriori modifiche apportate alla disciplina in riferimento intervengono, in particolare, su aspetti del procedimento elettorale, quali: la presentazione delle liste dei candidati, il formato

della scheda elettorale, le modalità di espressione del voto da parte dell'elettore, le modalità di deposito dei contrassegni, le operazioni di controllo da parte degli Uffici centrali circoscrizionali e regionali e dell'Ufficio centrale nazionale. Viene inoltre disposta l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017, che disciplina il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali (articolo 3).

Viene rinviata inoltre all'adozione di un regolamento la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, che dovrà attenersi all'osservanza di specifici principi (quali l'introduzione di misure concernenti la stampa di schede e certificati elettorali, la disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, nonché delle modalità di voto per corrispondenza, con l'introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali), prevedendo che lo schema di regolamento sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che si applichi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)⁶. Sono altresì dettate disposizioni transitorie da applicare alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del provvedimento in esame, in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature (articolo 5).

Al riguardo, considerato che le norme intervengono sulle modalità di svolgimento di alcune attività delle amministrazioni pubbliche coinvolte e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, appare necessario acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che le amministrazioni interessate possano svolgere tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per

⁶ Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prescrive che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi e che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 6. In particolare, con riguardo all'articolo 4, che demanda all'adozione di un regolamento la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti ad assicurare che i principi a cui il medesimo regolamento dovrà attenersi siano coerenti con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella stessa norma, a prescindere dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con riferimento al quale si rinvia comunque alle osservazioni formulate in merito ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 4 dispone che lo schema di regolamento volto alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, debba essere corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura prevedendo, altresì, l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, qualora, in sede di conferimento di una delega legislativa, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. La medesima disposizione prevede, quindi, che i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, fermo restando che la normativa di rango secondario deve necessariamente muoversi all'interno della cornice finanziaria prevista da norme di rango primario, si fa presente che la disposizione in commento non appare conforme alla vigente normativa contabile in quanto il predetto articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 è volto a disciplinare esclusivamente le modalità con cui assicurare la copertura finanziaria dei decreti legislativi per i quali, al momento del conferimento della delega legislativa, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari, in ragione della complessità della materia trattata.

ARTICOLO 6

Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare rispetto alla formulazione della disposizione.